




ROMA CAPITALE

Dipartimento Risorse Economiche
U.O. Programmazione Regolamentazione
Generale delle Entrate
Ufficio Documentazione Normativa



Alle **Associazioni di Categoria**

e, p.c. Al **Dipartimento del Turismo di
Roma Capitale**

Al **Comando della Polizia Municipale**

Alla **Società Aequa Roma S.p.A.**

All' **Assessore al Bilancio**

All' **Assessore al Turismo**

Alla **Avvocatura di Roma Capitale**

Ai **Direttori dei Municipi**

CIRCOLARE

**OGGETTO: Risposte a quesiti in ordine alle disposizioni contenute nel
Regolamento disciplinante il Contributo di Soggiorno nella città di
Roma Capitale – Ulteriori Chiarimenti.**



Riferimenti Normativi

Decreto Legge del 31/05/2010, n. 78 convertito con m.i. dalla legge 30/07/2010, n. 122.

Deliberazione del Consiglio comunale del 28/29 luglio 2010, n. 67 che ha introdotto il contributo.

Deliberazione dell'Assemblea capitolina del 22/23 dicembre 2010, n. 38 che ha adottato il Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma Capitale.

Deliberazione dell'Assemblea capitolina dell'11 luglio 2011, n. 53 che ha apportato modifiche ed integrazioni al Regolamento sul Contributo di Soggiorno.



INDICE

1.	Premessa.....	4
2.	Requisito dei pernottamenti complessivi nell'anno solare.....	5
3.	Presupposto della durata del pernottamento.....	6
4.	Periodo d'imposta.....	7
5.	Attività di ordine e sicurezza pubblica.....	7
6.	Versamento in eccedenza da parte del soggetto passivo del contributo	8
7.	Riversamento in eccedenza da parte del gestore della struttura ricettiva	9
8.	Contributo di soggiorno non soggetto ad IVA	9
9.	Attestazione del gestore del rifiuto del versamento da parte di colui che pernotta	10
10.	Esenzione per fattispecie non disciplinate dal Regolamento.....	10
11.	Trasferimento della residenza non annotata nel nuovo documento di riconoscimento.....	10
12.	Versamento del contributo a carico delle Agenzie di viaggio.....	11
13.	Esenzione dovuta a cause di forza maggiore.....	11
14.	Esenzione per funzionari di Stati Esteri.....	12
15.	L'obbligo di conservazione delle fatture/ricevute emesse dal gestore della struttura ricettiva.....	12
16.	Daily house.....	13
17.	Modalità di pagamento da parte del turista alla struttura ricettiva.....	13
18.	Modalità di richiesta della compensazione.....	13
19.	Modalità di richiesta del rimborso.....	14
20.	Ravvedimento Operoso.....	14



1. PREMESSA

Il Contributo di Soggiorno, come è noto, trova fondamento normativo nell'articolo 14, comma 16, lett. e) del decreto legge n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziarie e di competitività economica) che, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ha previsto la possibilità per Roma Capitale, di introdurre un Contributo di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10,00 euro per notte di soggiorno, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria.

L'Assemblea capitolina nella seduta del 22/23 dicembre 2010 ha adottato con la deliberazione n. 38 il Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma Capitale (di seguito indicato come il Regolamento), in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale del 28/29 luglio 2010, n. 67 che ne ha stabilito l'introduzione a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Con successiva deliberazione dell'Assemblea capitolina dell'11 luglio 2011, n. 53, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alle problematiche interpretative e pratiche insorte in fase di prima applicazione del citato Contributo.



2. Domanda

Cosa si intende per l'espressione "*complessivi nell'anno solare*" disciplinata dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento?

Risposta

Il Contributo di Soggiorno è applicato fino a un massimo di 10 pernottamenti complessivi nell'anno solare e di 5 pernottamenti per le strutture ricettive all'aria aperta. L'espressione "*complessivi nell'anno solare*", deve intendersi riferita a sistemazioni nella stessa struttura ricettiva. Un'interpretazione diversa renderebbe il disposto di cui all'articolo 4, comma 1, secondo capoverso, in contrasto con la regola generale di cui all'articolo 4, comma 1, primo capoverso e verrebbe a creare una disparità di trattamento non coerente con la citata regola generale.

Inoltre, sul piano meramente applicativo, una soluzione diversa renderebbe gravoso per i titolari delle strutture ricettive che richiedono il pagamento del contributo calcolare in maniera puntuale la misura del contributo tenendo conto anche delle sistemazioni avvenute in strutture diverse e in periodi temporali diversi dello stesso anno. A tal proposito, si riporta l'esempio di un ospite che pernotta in un albergo sulla base di un contratto di durata trimestrale e che, successivamente, sceglie di pernottare in un'altra struttura ricettiva con contratto di durata bimestrale. In tal caso, il gestore della seconda struttura potrebbe non avere alcuna informazione relativa al primo soggiorno e, quindi, applicare il contributo calcolato su 10 pernottamenti. Si precisa che la fattispecie in esame si riferisce esclusivamente a persone che si trovano nelle situazioni descritte dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento :



ROMA CAPITALE

- a) persone che, anche in modo non continuo, alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequentare corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali;
- b) lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro documentabili ai sensi dell'articolo 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e dell'articolo 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

3. Domanda

Cosa si intende per l'espressione "contrattualmente prefissati" disciplinata dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento?

Risposta

L'espressione "contrattualmente prefissati" deve intendersi riferita al contratto sottoscritto tra il soggetto passivo e la struttura ricettiva. Nel contratto deve essere indicato il soggetto ospitato, la durata del soggiorno ed eventuali discontinuità di soggiorno. A tal proposito, si riporta l'esempio di un contratto stipulato per 5 mesi in cui l'ospite pernotta dal lunedì al venerdì. In tal caso, considerato che si tratta di una forma di soggiorno discontinua nell'anno solare ma prevista nel contratto sottoscritto tra le parti, la misura del contributo viene applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti complessivi.

Il requisito della contrattualizzazione del pernottamento non viene soddisfatto se il contratto ha ad oggetto una generica prenotazione di stanze o posti letto ove alloggiare dipendenti a rotazione, in base alle necessità aziendali. E' questo il caso per esempio delle compagnie aeree che contrattualizzano un certo numero di stanze destinate ad alloggi di personale di volo per le soste



ROMA CAPITALE

temporanee tra un turno e l'altro. In questi casi si ritiene che, non essendo il contratto stipulato tra il soggetto passivo e la struttura ricettiva, per lo stesso non trova applicazione la disposizione in commento.

4. Domanda

Cosa si intende con l'espressione "*....nell'anno solare*" di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento?

Risposta

L'espressione "*....nell'anno solare*" di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento deve intendersi riferita al pernottamento degli ospiti presso le strutture ricettive nell'anno solare che va dal 1° di gennaio al 31 di dicembre di ogni anno in quanto trattasi di contributo avente natura periodica.

La norma primaria istitutiva del contributo di soggiorno, all'articolo 14, comma 16, D.L. 78 del 2010 e le disposizioni attuative contenute nel Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 53 dell'11luglio 2011 in particolare gli artt. 7 e 8 postulano necessariamente il riferimento all'anno solare quale periodo d'imposta.

Si riporta l'esempio di un ospite che pernotta dal 21 dicembre 2011 al 6 gennaio 2012, nel caso di specie il soggetto passivo è tenuto a versare il contributo per 10 pernottamenti, per il soggiorno tra il 21 il 31 dicembre 2011, e il contributo per 6 pernottamenti, dal 1° al 6 gennaio, per l'anno 2012.

5. Domanda

Cosa si intende per attività di ordine e sicurezza pubblica disposta nell'articolo 3, comma 1, lett. e) del Regolamento?

Risposta



ROMA CAPITALE

L'attività di ordine e sicurezza pubblica svolta dagli appartenenti alla Polizia ed alle Forze Armate, così come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

La Questura di Roma, fornisce l'elenco delle strutture annualmente indicate per l'alloggio del personale in servizio di ordine pubblico. Tale comunicazione, infatti, consente a Roma Capitale di effettuare il riscontro circa il numero degli ospiti, dei pernottamenti che ogni gestore riporterà trimestralmente nella comunicazione obbligatoria, indicandone la motivazione. Ciò esclude che gli ospiti producano al gestore ulteriori dichiarazioni o documentazione. I gestori della struttura ricettiva che non abbiano ricevuta alcuna comunicazione preventiva da parte della Questura circa il soggiorno delle Forze di Polizia e Forze Armate legato a motivi di ordine e sicurezza pubblica, non devono applicare la norma che disciplina le esenzioni per tale fattispecie.

6. Domanda

Cosa succede se il *soggetto passivo* del contributo, così come disciplinato dall'articolo 2 del Regolamento, abbia versato il contributo in eccedenza rispetto al dovuto?

Risposta

Il *soggetto passivo* potrà richiedere il rimborso o la compensazione, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, secondo le modalità disciplinate, in via generale, per tutte le entrate tributarie dalle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi 164 e 167 della L. 296 del 2006 recepite all'articolo 10 del Regolamento. Non si procede al rimborso o compensazione per importi pari o inferiori ad euro dieci. Si precisa che la compensazione può essere solo



ROMA CAPITALE

“verticale” non sono ammessi in compensazione i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali.

7. Domanda

Cosa succede se il *gestore della struttura* ricettiva abbia riversato a Roma Capitale il Contributo in eccedenza rispetto al dovuto?

Risposta

Il *gestore della struttura ricettiva* potrà richiedere il rimborso o la compensazione dell'eccedenza versata in conseguenza di errori attinenti al riversamento del Contributo a Roma Capitale (quali ad es. errori materiali dovuti a duplicazioni o errori di calcolo effettuati nel riversamento, ecc). La richiesta deve essere ricondotta nell'alveo delle disposizioni di diritto comune (articolo 2033 c.c. indebito oggettivo) e deve essere formulata ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 43 del 4 luglio 2011. La richiesta va effettuata esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione.

8. Domanda

Essendo il Contributo di Soggiorno non soggetto ad IVA, si può emettere la fattura o la ricevuta fiscale all'ospite con l'addebito del Contributo di Soggiorno?

Risposta

L'importo del Contributo di Soggiorno non è soggetto ad IVA ma può essere imputato anche sulla fattura o ricevuta fiscale emessa dal gestore della struttura ricettiva, contenente il timbro di Roma Capitale o l'annotazione, con la dicitura che l'importo è stato versato. Può essere rilasciata, altresì, una



ROMA CAPITALE

quietanza da parte del gestore della struttura ricettiva dalla quale devono risultare tutti gli elementi necessari alla quantificazione del Contributo dovuto.

9. Domanda

Come fa il gestore della struttura ricettiva a sostenere che in sua presenza l'ospite si è rifiutato di corrispondere il Contributo?

Risposta

In caso di mancato pagamento del Contributo da parte dell'ospite, il gestore della struttura ricettiva o anche l'operatore di turno alla reception che riceve il rifiuto da parte dell'ospite potrà compilare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o anche La relativa modulistica è scaricabile dal sito di Roma Capitale al seguente indirizzo www.comune.roma.it.

10. Domanda

E' prevista l'esenzione dal Contributo di Soggiorno per fattispecie non disciplinate dal regolamento?

Risposta

Le esenzioni dal pagamento sono quelle specificatamente e tassativamente individuate tra le fattispecie previste dall'articolo 3 del Regolamento. Le esenzioni costituiscono delle deroghe normativamente previste all'ordinaria applicabilità del tributo e, quindi, in quanto tali non suscettibili di interpretazione analogica.



11. Domanda

Cosa succede in caso di trasferimento della residenza anagrafica?

Risposta

Problemi di natura applicativa si sono verificati nel caso in cui gli ospiti della struttura ricettiva abbiano esibito ai gestori alberghieri un documento di identità in corso di validità, con l'indicazione della vecchia residenza, dichiarando di essere residenti a Roma; sulle nuove carte di identità non è necessario aggiornare la residenza. In simili situazioni, il titolare della struttura ricettiva potrà solamente autocertificare il rifiuto al pagamento del contributo da parte del soggetto passivo.

12. Domanda

Le Agenzie di viaggio possono pagare a loro carico il Contributo?

Risposta

Le Agenzie di viaggio possono provvedere al pagamento del Contributo per conto di coloro che pernottano, mediante il ricorso all'istituto dell'accollo disciplinato dall'articolo 8, comma 2, Legge 27 luglio 2000 n. 212, nel rispetto dei presupposti e della disciplina del Contributo di Soggiorno.

13. Domanda

E' possibile esentare dal Contributo di Soggiorno le compagnie aeree per pernottamenti dovuti a "cause di forza maggiore"?

Risposta

Le esenzioni dal pagamento del Contributo di Soggiorno sono specificatamente e tassativamente individuate tra le fattispecie previste dall'articolo 3 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 53 dell'11 luglio 2011 tra le quali non è ricompreso il richiamo operato alla



ROMA CAPITALE

"*causa di forza maggiore*". Inoltre l'applicabilità del Contributo di Soggiorno prescinde normativamente da ogni valutazione in ordine allo scopo per cui è effettuato il pernottamento stesso nelle strutture ricettive ed esime l'ente impositore da alcuna indagine in tal senso.

14. Domanda

E' possibile esentare dal Contributo di Soggiorno i funzionari di pubblica sicurezza degli Stati esteri in visita nella città di Roma per motivi di servizio?

Risposta

Si evidenzia che non può essere accolta la richiesta di esenzione dal pagamento del Contributo di Soggiorno per i rappresentanti degli Stati esteri che pernoteranno presso le strutture ricettive della città.

L'esenzione opera solo per gli appartenenti alla Polizia ed alle forze armate circoscritta ai soli casi in cui la permanenza sia legata a *motivi di ordine e sicurezza pubblica*, attività quest'ultima definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. del 18 giugno 1931, n. 773 ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. del 6 maggio 1940, n. 635.

15. Domanda

Per quanto tempo il gestore è tenuto a conservare le ricevute emesse?

Risposta

Il gestore della struttura ai fini dei controlli circa la correttezza degli adempimenti relativi al Contributo di Soggiorno, è tenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, a conservare per almeno 5 anni le ricevute emesse salvo periodi più lunghi in conseguenza di contenzioso in atto.



16. Domanda

Si paga il Contributo di Soggiorno se si utilizza la struttura ricettiva solo per un Daily House?

Risposta

Il Contributo di Soggiorno va pagato solo in caso di pernottamento presso una struttura ricettiva così come definita dall'articolo 1 del Regolamento.

17. Domanda

E' prevista una modalità per evitare che le strutture ricettive debbano subire l'ulteriore costo della provvigione sulle carte di credito? Secondo le attuali istruzioni, la struttura ricettiva incassa al netto della provvigione e dovrebbe versare al lordo della stessa.

Risposta

Le modalità di pagamento, da parte dell'ospite al gestore della struttura ricettiva, non rientra tra le competenze previste dal Regolamento, né possono essere oggetto di regolamentazione da parte di Roma Capitale.

18. Domanda

Come si effettua la compensazione?

Risposta

L'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con il pagamento del contributo da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante istanza da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento. Si precisa che la compensazione può essere solo



ROMA CAPITALE

“verticale” non sono ammessi in compensazione i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali.

19. Domanda

Come si effettua il rimborso?

Risposta

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto mediante istanza da presentare entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.


20. Domanda

E' possibile effettuare il ravvedimento operoso in caso di mancato pagamento del Contributo di Soggiorno?

Risposta

L'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 71, del 30/31 luglio 2010 e successive modificazioni, trova applicazione anche nelle ipotesi di violazioni riferite al Contributo di Soggiorno. Pertanto, è possibile effettuare il ravvedimento operoso secondo le modalità e secondo i tempi previsti dal suddetto Regolamento.

Il Dirigente
Carmine Filippo Cellucci



Il Direttore
Pasquale Libero Pelusi

